



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

VISTA la legge 4 maggio 1983, n. 184, recante “*Diritto del minore ad una famiglia*”, e s.m.i.;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, in particolare, l'articolo 12 secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati è subordinata alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

VISTA la Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, stipulata a L'Aja il 29 maggio 1993;

VISTA la legge 31 dicembre 1998, n. 476, recante “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 in tema di adozione di minori stranieri*”, con la quale, fra l'altro, viene istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per le adozioni internazionali, quale autorità centrale preposta all'attuazione della sopraindicata convenzione;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, concernente il “*Regolamento recante riordino della Commissione per le adozioni internazionali*”;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”, e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante “*Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri*” e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri*” e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” e s.m.i.;



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*”, in particolare, l’articolo 3 concernente il riordino delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza, disabilità;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 2021, con il quale la professoressa Elena Bonetti è stata nominata Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2021, con il quale alla professoressa Elena Bonetti è stato conferito l’incarico di Ministro per le pari opportunità e la famiglia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, con il quale il Ministro per le pari opportunità e la famiglia è delegato, tra l’altro, ad esercitare le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di promozione di iniziative nella materia delle adozioni anche internazionali di minori italiani e stranieri, nonché quelle attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri, ivi compresa la presidenza nell’ambito della Commissione per le adozioni internazionali;

VISTO l’art. 1, co. 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge finanziaria 2016), che a far data dall’anno 2016 ha previsto l’istituzione del Fondo per le adozioni internazionali :“*Al fine di sostenere le politiche in materia di adozioni internazionali e di assicurare il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo denominato «Fondo per le adozioni internazionali...» con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2016*”;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante “*Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020 di approvazione del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 2021 e per il triennio 2021-2023;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020;

VISTA la legge 4 maggio 1983, n. 184, recante “*Diritto del minore ad una famiglia*” così come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, che ha reso obbligatorio l’intervento degli enti



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

autorizzati nelle procedure di adozione internazionale, disponendo all'art. 31, co. 1, che *“Gli aspiranti all'adozione, che abbiano ottenuto il decreto di idoneità, devono conferire incarico a curare la procedura di adozione ad uno degli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter”*, nonché ha regolato, al co. 3, i compiti degli enti autorizzati;

PRESO ATTO che la citata legge n. 184/1983 ha altresì disposto all'art. 39-ter, co. 1 lett d), che *“Al fine di ottenere l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera c), e per conservarla, gli enti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti: (...) d) non avere fini di lucro”*;

VISTA la legge 4 agosto 2017, n. 124, in particolare l'art. 1, commi 125-129, in base al quale gli enti autorizzati beneficiari dei contributi devono pubblicare *online* le informazioni relative ai contributi pubblici ricevuti nel corso dell'anno precedente, se la somma totale supera i 10.000 euro;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi dalla data del provvedimento pubblicato sulla G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come *“pandemia”* in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020, recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante *“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il decreto del 23 giugno 2020 del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, prof.ssa Elena Bonetti, di approvazione dell'Avviso pubblico per il sostegno agli Enti autorizzati di cui all'art.39-ter della legge n. 184/1983, in relazione all'emergenza sanitaria da COVID19, ammesso alla registrazione dell'Ufficio di controllo sugli atti della Corte dei Conti il 10 agosto 2020 con il n. 1793;

CONSIDERATO che l'Avviso pubblico di cui al citato Decreto del 23 giugno 2020 prevede all'art. 3, co. 1, che *“Sono ammessi a contributo i costi indifferibili, correlati all'attività di supporto alle adozioni internazionali, sostenuti dai richiedenti nel periodo dal 1° febbraio 2020 fino al 31 luglio 2020, fatte salve eventuali proroghe motivate dal protrarsi dello stato di emergenza dichiarato con*



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020”;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 di proroga fino al 15 ottobre 2020 dello stato di emergenza, in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto del 24 agosto 2020 con cui il Ministro per le pari opportunità e la famiglia ha modificato l’Avviso pubblico di cui al citato decreto del 23 giugno 2020 per ammettere a contributo i costi indifferibili, correlati all’attività di supporto alle adozioni internazionali, sostenuti dagli enti autorizzati ai sensi dell’art. 39-ter della legge 184/1983, nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 15 ottobre 2020 e, contestualmente, ha disposto la proroga del termine di presentazione delle istanze al 30 novembre 2020 in seguito alla citata delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020, con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021;

VISTO, altresì, il decreto del 19 ottobre 2020 con cui il Ministro per le pari opportunità e la famiglia ha modificato l’Avviso pubblico di cui al citato decreto del 23 giugno 2020 per ammettere a contributo i costi indifferibili, correlati all’attività di supporto alle adozioni internazionali, sostenuti dagli enti autorizzati ai sensi dell’art. 39-ter della legge 184/1983, nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 gennaio 2021 e, contestualmente, ha disposto la proroga del termine di presentazione delle istanze al 28 febbraio 2021 in seguito alla citata delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021, con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 30 aprile 2021;

VISTA, inoltre, la delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021, con la quale lo stato di emergenza è stato prorogato, da ultimo, fino al 31 luglio 2021;

RITENUTO di ammettere a contributo i costi indifferibili, correlati all’attività di supporto alle adozioni internazionali, sostenuti dagli enti autorizzati ai sensi dell’art. 39-ter della legge 184/1983 nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 luglio 2021 in ragione della proroga dello stato di emergenza fino al 31 luglio 2021;

PRESO ATTO, inoltre, che, in sede di monitoraggio dello stato di attuazione del decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 23 giugno 2020 e s.m.i., è emersa la necessità, con riguardo al periodo temporale preso in considerazione, di introdurre correttivi volti a garantire un più efficace intervento a favore degli enti potenzialmente beneficiari, tenendo conto sia della circostanza che la pandemia ha colpito i paesi esteri coinvolti nel sistema delle adozioni internazionali in periodi temporali diversi, sia del prolungarsi della pandemia stessa;



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

DATO ATTO che, in ragione delle proroghe dello stato di emergenza che hanno esteso il periodo di riferimento dei costi indifferibili ammessi a contributo, è opportuno incrementare il contributo massimo erogabile da euro 50.000,00 a euro 100.000,00 in ragione dell'estensione dell'arco temporale di riferimento dei costi e dunque dell'ammontare dei costi sostenuti ammissibili;

VERIFICATO che le risorse destinate al finanziamento dei maggiori contributi trovano la necessaria copertura sul capitolo di spesa 518 *“Spese per l'esecuzione della Convenzione stipulata all'Aja il 29 maggio 1993 per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale. Spese in tema di adozione di minori stranieri. Spese per il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali”* del Centro di Responsabilità 15 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri dell'esercizio finanziario 2021;

DECRETA

Articolo 1

All'Avviso pubblico per il sostegno agli enti autorizzati di cui all'art.39-ter della legge n. 184/1983, in relazione all'emergenza sanitaria da COVID19, di cui al decreto del 23 giugno 2020 del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, prof.ssa Elena Bonetti, come modificato da ultimo dal decreto del 19 ottobre 2020, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) l'art. 2, comma 2 è così sostituito: *“Gli Enti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 potranno accedere al contributo a condizione che l'ammontare delle entrate relative alle adozioni del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 maggio 2021 abbia registrato complessivamente una diminuzione di almeno un terzo rispetto all'ammontare delle entrate relative alle adozioni del medesimo periodo dell'anno precedente”*;
- b) l'art. 3, comma 1 è così sostituito: *“Sono ammessi a contributo i costi indifferibili, correlati all'attività di supporto alle adozioni internazionali, sostenuti dai richiedenti nel periodo dal 1° febbraio 2020 fino al 31 luglio 2021, fatte salve eventuali proroghe motivate dal protrarsi dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020”*;
- c) l'art. 4, comma 1 è così sostituito: *“L'importo massimo erogabile, onnicomprensivo di ogni spesa ed onere, è pari a euro 100.000,00 per ciascun Ente. Ai fini della quantificazione dell'importo massimo di euro 100.000,00 verranno tenuti in considerazione i contributi già concessi”*;
- d) al comma 2 dell'art. 4 viene aggiunto il seguente periodo: *“Nel computo non si tiene conto delle entrate e delle correlate spese aventi fin dall'origine un vincolo di destinazione diverso dal supporto alle adozioni internazionali, imposto da una norma dell'ordinamento, da un provvedimento amministrativo o da un negozio giuridico tra vivi o per causa di morte”*;
- e) l'art. 5, comma 1 è così sostituito: *“Le domande, a pena di inammissibilità, dovranno pervenire tramite il sistema informativo della Segreteria Tecnica della CAI denominato “SVEVA-Gestionale Enti” e potranno essere presentate dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale della CAI www.commissioneadozioni.it fino al 30*



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

settembre 2021, fermo restando che le spese dovranno essere riferite al periodo 1° febbraio 2020 – 31 luglio 2021. Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato; a tal fine farà fede la data di acquisizione al protocollo”.

Articolo 2

In applicazione del presente decreto gli enti che hanno già fatto domanda in vigenza del decreto del 23 giugno 2020 e s.m.i. potranno presentare istanze integrative.

Articolo 3

Restano confermate tutte le altre disposizioni contenute nell’Avviso pubblico per il sostegno agli Enti autorizzati di cui all’art.39-ter della legge n. 184/1983, in relazione all’emergenza sanitaria da COVID19, approvato con Decreto del 23 giugno 2020 del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, prof.ssa Elena Bonetti.

Articolo 4

Le risorse destinate al finanziamento dei contributi di cui al presente Decreto ammontano complessivamente ad euro 2.350.000 a valere sul cap. 518 “Spese per l’esecuzione della Convenzione stipulata all’Aja il 29 maggio 1993 per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale. Spese in tema di adozione di minori stranieri. Spese per il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali” del Centro di Responsabilità 15 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri dell’esercizio finanziario 2021.

Roma, **1 GIU. 2021**

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ E LA FAMIGLIA